



***CAPITOLATO D'ONERI***  
***PER LA VENDITA "IN PIEDI" DEL LOTTO BOSCHIVO***  
***IN LOCALITA' "POLVERIERA"***  
***NEL COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO***

**DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1)

Il Comune di San Maurizio d'Opaglio, mette in vendita il materiale legnoso ricavabile dall'utilizzazione boschiva della fustaia di proprietà in località "Polveriera" per una superficie complessiva di 27,7 ettari in un unico corpo.

Art. 2)

La vendita viene effettuata a corpo in base alla stima sul legname asportabile effettuata dal tecnico forestale che di seguito si riassume:

| Quantitativo in m <sup>3</sup> | Prezzo medio €/m <sup>3</sup> | TOTALE A BASE D'ASTA € |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1.335,8                        | 14,39                         | 19.223,32              |

Art. 3)

Il valore di un'eventuale assegnazione suppletiva sarà formulato dal tecnico forestale incaricato della Direzione Lavori, sulla scorta degli stessi criteri di stima e del prezzo unitario calcolato nel progetto di taglio per l'assegnazione principale, adeguato ai valori di mercato desumibili alla data dell'assegnazione suppletiva.

Art. 4)

Il progetto generale redatto dal dottore in scienze Forestali e Ambientali Igor Cavagliotti iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali delle Province di NO e VCO al n°130 è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 89 del 26/10/2021, mentre il nulla osta all'esecuzione dell'intervento selvicolturale sarà ottenuto dal Comune attraverso l'invio dell'istanza di autorizzazione n. 2021/61122 alla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste.

Art. 5)

L'importo stimato di € 19.223,32 IVA 22% esclusa, è la base d'asta soggetta a rialzo. L'Impresa aggiudicataria avrà diritto a prelevare le piante contrassegnate, a concentrarle e trasportarle fuori dal bosco come da progetto approvato, il tutto senza compenso o indennizzo alcuno. Il materiale ritraibile è quello visionato dall'Impresa aggiudicataria prima dell'asta. Il Comune proprietario non garantisce la quantità e la bontà del suddetto materiale ma solo il numero delle piante prelevabili.



Art. 6)

Le piante da prelevare sono contrassegnate nel seguente modo:

- i soggetti ad alto fusto di diametro inferiore ai 20 cm sono muniti di sfaccettatura al tronco;
- i soggetti ad alto fusto di diametro compreso tra i 25 e i 30 cm sono muniti di contrassegno al colletto eseguito con martello punzonatore riportante il simbolo 'VCO130' e sfaccettatura al tronco;
- i soggetti ad alto fusto di diametro uguale o superiore ai 30 cm muniti di contrassegno al colletto e al tronco eseguito con martello punzonatore riportante il simbolo 'VCO130' e numerazione progressiva (rintracciabile in allegato 1 del progetto di taglio – Piedilista di martellata);
- tutte le piante secche in piedi, anche non contrassegnate.

Art. 7)

I confini del lotto di taglio sono facilmente individuabili sul terreno da strade o da recinzioni. Laddove non vi siano confini fisiografici, il bosco è stato confinato con doppia linea di vernice sulle piante di margine.

## NORME AMMINISTRATIVE

### *SISTEMA DI VENDITA*

Art. 8)

L'assegnazione del lotto boschivo verrà effettuata in favore dell'Impresa concorrente che avrà offerto il maggior importo in aumento sul prezzo a base d'asta. La vendita del legname in piedi avrà luogo con le circostanze, i tempi e i luoghi contenuti nel bando di gara.

Art. 9)

Per la formulazione dell'offerta l'Impresa concorrente potrà richiedere tutti i chiarimenti necessari, affinché non possano sorgere contestazioni in merito al materiale legnoso oggetto della vendita, alle località dove esso si trova e alle condizioni dell'aggiudicazione.

Art. 10)

La partecipazione alla gara è subordinata alla presentazione da parte dell'Impresa concorrente della seguente documentazione:

1. Istanza di ammissione alla gara, con annessa dichiarazione sostitutiva redatta e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, con la quale l'Impresa concorrente attesta:
  - a) di essersi recata sul posto ed aver preso visione del lotto boschivo in esame;
  - b) di accettare tutte le condizioni previste nell'appalto;



- c) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli art. 120 e segg. della Legge 24.11.1981 n°689;
  - d) di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;
  - e) di non essere sottoposta a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione.
2. Offerta economica, in cifre ed in lettere, redatta sulla base del modello predisposto dal Comune; non sono ammesse offerte in ribasso rispetto a quello a base di gara;
3. Le seguenti certificazioni attestanti:
- a) iscrizione alla Camera di Commercio nella categoria "Imprese boschive" o equivalente;
  - b) iscrizione all'Albo delle imprese forestali del Piemonte istituito dall'art. 31 della legge forestale del Piemonte n. 4/2009 o di Albo reciproco nel caso di regioni diverse.
- Le certificazioni di cui al punto 3. potranno essere sostituite anche da autocertificazione dell'Impresa concorrente.
4. L'eventuale cauzione provvisoria nell'importo e con le modalità richieste nel bando di gara.

#### *CONTRATTO DI VENDITA*

##### *Art. 11)*

L'Impresa aggiudicataria, sin dal momento dell'aggiudicazione provvisoria, resta vincolata al pieno adempimento degli obblighi assunti verso il Comune che, per contro, non è vincolato ad alcun obbligo sino a quando detta aggiudicazione non sarà divenuta efficace ed esecutiva ad ogni effetto di legge, con la stipulazione del relativo contratto da effettuarsi entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.

##### *Art. 12)*

In caso di mancato conseguimento dell'efficacia dell'aggiudicazione, ovvero in caso di mancata stipula del contratto per responsabilità dell'Impresa aggiudicataria, il Comune ne darà immediata comunicazione di decadenza all'aggiudicatario stesso, mediante posta elettronica certificata (PEC), provvedendo all'incameramento, quale indennizzo, del deposito cauzionale provvisorio versato in sede di gara, senza che l'Impresa possa vantare pretese o risarcimenti di alcun genere o natura.

Dalla ricezione della comunicazione di decadenza l'Impresa aggiudicataria resta liberata da ogni obbligazione derivante dall'offerta presentata ed il Comune potrà procedere ad assegnare il lotto boschivo al concorrente successivo ammesso in graduatoria.

##### *Art. 13)*

Prima della stipula del contratto l'Impresa aggiudicataria, dovrà provare di aver depositato la seguente documentazione:



- piano operativo di sicurezza (P.O.S.) redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e smi;
- polizza assicurativa, prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata, che tenga indenne l'Ente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, con un massimale minimo di €. 500.000,00;
- cauzione definitiva pari al 10% del prezzo finale di vendita, quale garanzia della piena e corretta esecuzione degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato.

La cauzione definitiva potrà essere versata per il medesimo importo anche mediante deposito di fidejussione bancaria o assicurativa in favore del Comune.

La fidejussione, della durata minima di 36 mesi, dovrà prevedere l'impegno espresso del fideiussore, in caso di inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, a versare al Comune l'importo garantito, senza alcuna riserva, mediante semplice richiesta scritta formulata dal Dirigente/Responsabile dell'Ente.

In particolare la suddetta cauzione garantirà il Comune da tutti gli eventuali danni causati dall'Impresa aggiudicataria al bosco, alla viabilità e ai relativi manufatti, nonché da eventuali prelievi non autorizzati. La cauzione potrà essere altresì incamerata per regolare ogni pendenza amministrativa, anche verso terzi, qualora avvenute in dipendenza dall'esecuzione del contratto e/o per inadempienza dell'Impresa aggiudicataria.

#### Art. 14)

La cauzione definitiva sarà svincolata entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione da parte del Comune del verbale di collaudo finale e dopo che da parte dell'acquirente sarà stata soddisfatta ogni pendenza tecnico-amministrativa con il Comune.

#### Art. 15)

Il contratto verrà stipulato tra le parti mediante scrittura privata in modalità elettronica, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, e sarà registrabile in caso d'uso.

Le spese per la stipula del contratto sono a carico dell'acquirente, mentre le spese per la martellata, il progetto di taglio, la direzione ed il collaudo dei lavori sono a carico del Comune.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che con la propria inadempienza avrà reso necessaria la registrazione.

#### Art. 16)

Il presente Capitolato d'oneri, ancorché non materialmente allegato, si intenderà interamente richiamato e parte integrante del contratto stipulato.

### *PAGAMENTO DEL LEGNAME*

#### Art. 17)

Le condizioni di pagamento, in favore del Comune, dell'importo di aggiudicazione del lotto boschivo sono le seguenti:



- a) versamento dell'intera somma di aggiudicazione prima della stipula del contratto;  
o, in alternativa mediante versamento rateizzato come segue:
- b) versamento del 25% della somma di aggiudicazione prima della stipula del contratto, con contestuale deposito di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, pari all'importo residuo, della durata minima di 24 mesi;

Il versamento all'importo residuo (75% della somma di aggiudicazione) dovrà avvenire in n. 3 rate semestrali di pari importo con scadenza a 6 - 12 - 18 mesi dalla data di stipula. L'intera somma di aggiudicazione dovrà tuttavia risultare versata alla conclusione dei lavori e comunque precedentemente alla richiesta di collaudo. In caso di ritardo nei pagamenti decorrono a favore del Comune gli interessi legali sulle somme non versate.

### *CONSEGNA DEL CANTIERE*

#### *Art. 18)*

Il Direttore Lavori designato dal Comune, previo accertamento della regolarità degli atti, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, consegnerà il cantiere all'Impresa aggiudicataria redigendo apposito verbale di consegna (Verbale di assegno al taglio).

Il tutto previo sopralluogo atto a rendere edotta l'Impresa aggiudicataria sulla metodologia di contrassegnatura delle piante, sui confini del lotto, sulle vie di esbosco, sulle prescrizioni da usarsi nel taglio, sui luoghi di deposito del legname, sui tempi e i modi di intervento. In tale occasione l'acquirente potrà verificare se nel lotto vi siano piante già tagliate o danni anteriormente commessi.

Il verbale di assegno al taglio, letto e firmato dal Direttore Lavori e dai rappresentanti del Comune e dell'Impresa vale quale licenza di taglio.

#### *Art. 19)*

Ai sensi del vigente Regolamento Forestale Regionale approvato con D.P.G.R. 20 settembre 2011 n° 8/R e smi, trattandosi di bosco principalmente con governo di neoformazione e a ceduo, solo in pochi casi a fustaia, e trattandosi di bosco posto a quota inferiore a 600 metri sul livello del mare, l'epoca di intervento dovrà essere contenuta tra il 1° di ottobre e il 15 aprile di ogni stagione. Le piante prossime o insistenti sulle case matte potranno invece essere abbattute tutto l'anno trattandosi di intervento di messa in sicurezza delle strutture stesse.

L'Impresa aggiudicataria è responsabile, a decorrere dal giorno della consegna e sino a quello della verifica finale, di tutti i danni che nel bosco saranno commessi in dipendenza delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco.

### *ASSICURAZIONI ED ADEMPIMENTI VARI*

#### *Art. 20)*

Avvenuta la consegna del lotto, l'Impresa aggiudicataria potrà iniziare il taglio del lotto boschivo assegnato. Il Direttore Lavori provvederà a comunicare il nominativo dell'Impresa aggiudicataria alla Regione Piemonte Servizio Foreste ed al Comando



Stazione dei Carabinieri Forestali competente per il territorio.

Art. 21)

Contestualmente all'inizio dei lavori, l'Impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare al Comune e al D.L. il nominativo del Responsabile in loco della squadra operativa, unitamente all'elenco nominativo degli operai impiegati in cantiere, specificando la posizione assicurativa e previdenziale di ciascuno.

L'Impresa aggiudicataria è altresì tenuta a comunicare tempestivamente al Comune e al D.L. eventuali variazioni nominative degli operai impiegati nel cantiere boschivo.

Art. 22)

Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare il proprio Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al Comune affidatario. Copia di tale documento dovrà essere conservata in cantiere.

Ai sensi del vigente Regolamento Forestale Regionale gli interventi selvicolturali eseguiti su superfici superiori a 5.000 metri quadrati devono essere realizzati da almeno un operatore, stabilmente presente in cantiere, in possesso delle competenze professionali riferite all'unità formativa denominata "Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento" (UF3).

Le competenze professionali suddette non sono richieste ai soggetti in possesso di un attestato di frequenza ad un corso di formazione "specifico" dei lavoratori per il settore ATECO 2007 - A02 (Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali) ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b) e comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Art. 23)

L'Impresa aggiudicataria non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al contratto. L'eventuale esecuzione da parte di terzi di lavori specialistici dovrà essere preventivamente comunicata e, se del caso autorizzata, dal Comune.

Art. 24)

Il Comune affidatario, attraverso il Direttore Lavori designato ed in applicazione della vigente normativa sulla sicurezza del lavoro:

- a) prende atto dell'idoneità tecnico-professionale dell'Impresa aggiudicataria, garantita dall'iscrizione all'albo delle imprese boschive o dal possesso di analoghe qualifiche attestata da altre Regioni o altri Stati membri dell'Unione europea;
- b) fornisce all'Impresa stessa le informazioni di dettaglio sui rischi e limitazioni specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle relative vie d'accesso;
- c) verifica che l'Impresa aggiudicataria delimiti in sicurezza l'area di cantiere secondo la normativa vigente (delimitazione dell'intera zona interessata al taglio con un nastro bianco/rosso, del tipo in uso nei cantieri, apposizione di cartelli monitor, che evidenzino l'esistenza di un pericolo o di un eventuale blocco del percorso, all'imbocco di ogni strada agro-silvo-pastorale o di piste di servizio o di qualsiasi altro tracciato percorribile con mezzi a motore, eccetera).



## NORME TECNICHE

### *DISCIPLINA GENERALE DELL'UTILIZZAZIONE*

#### Art. 25)

Per accedere al luogo di taglio l'Impresa aggiudicataria dovrà servirsi solo delle strade e dei passaggi esistenti nelle proprietà del Comune ed indicati nel progetto di taglio. L'Ente non assume alcun obbligo di concedere altri passaggi, né responsabilità di sorta per eventuali passaggi e piazzali di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari. Eventuali ampliamenti e modificazioni delle attuali strade o aperture di nuove piste forestali potranno e dovranno essere autorizzati dall'Ente proprietario. Le pratiche ed i relativi costi per la comunicazione o la richiesta di autorizzazione all'Autorità competente ai sensi del RD 3267/1923 (applicata dalla L.R. 45/1989) saranno a carico dell'acquirente. Saranno comunque consentiti, senza autorizzazione, transiti di trattori nel bosco lungo tracciati o varchi naturali, che non comportino danni al soprassuolo.

#### Art. 26)

Ai sensi dell'art. 48 del Regolamento Regionale 20 settembre 2011 n. 8/R e smi, sono ammesse le operazioni di manutenzione della viabilità esistente (tracciolini individuati in carta) attraverso operazioni come la riprofilatura della sede stradale, la stabilizzazione delle scarpate, la realizzazione di piazzole per l'uso di macchine e attrezzature forestali. Il tutto a condizione che tali lavori, preventivamente autorizzati dal Direttore Lavori, non comportino modifiche morfologiche significative o movimenti di terreno superiori a 100 metri cubi per ogni ettaro di superficie interessata dall'intervento di esbosco.

Alla fine dei lavori tutte le modifiche intervenute dovranno essere ripristinate alle condizioni originarie.

#### Art. 27)

Nell'impiego dei diversi sistemi di concentramento ed esbosco dovranno essere usati tutti i mezzi e le cautele atti a evitare danni al suolo e soprassuolo.

#### Art. 28)

L'Impresa aggiudicataria è obbligata a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata, in modo che vi si possa transitare liberamente, e a spianare la terra che fosse stata smossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo. In particolare dovrà provvedere al ripristino di eventuali danneggiamenti apportati alla viabilità forestale principale e secondaria esistente e alla realizzazione di apposite opere di scolo delle acque meteoriche nella viabilità minore aperta per le operazioni di concentramento ed esbosco, in modo da impedire fenomeni di erosione al terreno.

Mancando in tutto o in parte a questi obblighi, si provvederà d'ufficio utilizzando il deposito cauzionale.



Art. 29)

Il taglio boschivo dovrà essere effettuato a perfetta regola d'arte, a sezione leggermene inclinata e con strumenti ben taglienti che non rechino danni al ceppo che dovrà essere reciso il più possibile vicino a terra. Anche le piante stroncate o ribaltate dovranno essere recise nello stesso modo.

Art. 30)

Le piante d'alto fusto assegnate al taglio dovranno essere recise il più possibile vicino a terra lasciando però integro il sigillo di martellata impresso al colletto in modo che sia ben visibile anche dopo le operazioni di abbattimento.

Art. 31)

Durante le operazioni di abbattimento ed esbosco si dovrà utilizzare la massima cura al fine di non rompere, ledere, stracciare, danneggiare le piante riservate al taglio e il novellame in generale.

All'occorrenza potranno e dovranno essere utilizzate sistemi di indirizzo della caduta come tir for, verricelli o similari.

Per ogni pianta non martellata e comunque non assegnata al taglio che venga stroncata o danneggiata irrimediabilmente dalle operazioni selvicolturali svolte, l'Impresa aggiudicataria pagherà il doppio del valore, determinato dal Direttore Lavori utilizzando i medesimi criteri di stima utilizzati nel progetto principale, senza pregiudizio per le eventuali sanzioni previste dal contratto e/o dalla legislazione forestale vigente.

Art. 32)

Il concentramento del legname potrà avvenire con verricello o per avvallamento oppure tramite caricamento diretto dal letto di caduta.

Le ramaglie di risulta dovranno essere debitamente accatastate per la successiva cippatura o eliminazione a cura dell'Impresa aggiudicataria.

Art. 33)

L'Impresa aggiudicataria è obbligata a tenere sgomberi i passaggi e le vie in modo che vi si possa transitare liberamente a cantiere non operativo.

La stessa si impegna a non danneggiare e comunque eventualmente a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi danneggiati o distrutti e a riparare qualunque altro guasto arrecato al bosco e alle sue strutture durante le operazioni di taglio, concentramento o trasporto del legname.

Art. 34)

Fatti salvi gli allestimenti temporanei di cantiere ai sensi del D.Lgs. 81/2008, l'Impresa aggiudicataria non potrà costruire nel bosco tettoie, capanni, baracche di cantiere o altri manufatti senza espresso nulla osta da parte del Comune.

Art. 35)

Nel caso in cui si verificassero danni alle piante causati da agenti atmosferici quali vento,



neve o scoscendimento del terreno, o anche da parte di terzi ignoti, l'Impresa aggiudicataria dovrà prontamente darne comunicazione al Comune proprietario, al Direttore Lavori e al Comando Stazione Carabinieri Forestali competente per territorio. Nel caso in cui gli sradicamenti fossero provocati da cause naturali impreviste, il Direttore Lavori provvederà a contrassegnare le piante e ad inserirle nel valore di vendita utilizzando i medesimi valori della stima principale.

Le piante abbattute da terzi ignoti a scopo di furto, saranno comunque martellate e addebitate all'Impresa aggiudicataria per il doppio del loro valore, per incuria del cantiere.

#### Art. 36)

L'Impresa aggiudicataria sarà responsabile di tutti i danni e reati che all'interno della superficie di taglio saranno commessi, anche dai suoi dipendenti o collaboratori, a partire dal giorno della consegna del cantiere fino a quello del collaudo definitivo. È esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune proprietario e/o del Direttore Lavori, nei confronti dei quali nessuna azione potrà essere impugnata e nessuna richiesta potrà essere avanzata da parte dell'Impresa stessa.

#### Art. 37)

Per tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli si rimanda al Regolamento Forestale della Regione Piemonte approvato con D.P.G.R. 20 settembre 2011 n° 8/R ed alle successive modifiche ed integrazioni: D.P.G.R. 21 febbraio 2013 n° 2/R e D.P.G.R. 6 luglio 2015 n° 4/R, che l'Impresa aggiudicataria dichiara di conoscere.

### *TERMINI – PROROGHE – PENALI*

#### Art. 38)

Il taglio delle piante, l'allestimento in assortimenti e l'esbosco dovranno essere completati entro 24 mesi dalla data del verbale di consegna, ivi compresa la realizzazione dei ripristini stradali e dei terreni e la sistemazione definitiva del cantiere. Tutto il materiale regolarmente autorizzato e non prelevato entro suddetti termini ritornerà gratuitamente in capo al Comune, rimanendo comunque in capo all'Impresa aggiudicataria la responsabilità per eventuali spese dovute alla mancata realizzazione dei ripristini e/o alla mancata sistemazione del cantiere.

#### Art. 39)

L'eventuale proroga motivata dei termini stabiliti al precedente art. 38, dovrà essere richiesta dall'Impresa aggiudicataria al Comune, per il tramite del Direttore Lavori, almeno 1 mese prima dello scadere dei termini stessi. La richiesta dovrà risultare giustificata da validi e comprovati motivi non dipendenti dalla volontà o responsabilità dell'esecutore.

Il Comune proprietario, sentito il Direttore Lavori e valutate le motivazioni dell'Impresa, concede eventualmente la proroga e ne trasmette comunicazione alla Regione Piemonte



Settore Foreste e al Comando Stazione Carabinieri Forestali competente per il territorio. La concessione della proroga comporterà il pagamento di un indennizzo in favore del Comune determinato, sulla parte di legname non prelevata, dalla stima degli incrementi correnti in massa valutata in modo insindacabile da parte del Direttore Lavori.

Art. 40)

L'utilizzazione del lotto boschivo, fatti salvi validi e comprovati motivi non dipendenti dalla volontà o dalla responsabilità dell'Impresa aggiudicataria, dovrà essere effettuata tutta di seguito e senza interruzioni.

Art. 41)

L'Impresa aggiudicataria non potrà cedere ad altro soggetto obblighi o diritti derivati dal presente contratto. L'inosservanza, comporta l'automatica rescissione del contratto e l'applicazione di tutti i provvedimenti del caso.

Art. 42)

Nel caso l'acquirente non rispetti il periodo contrattuale o quello stabilito da eventuali proroghe, si applicherà una penale per ogni giorno di ritardo ingiustificato sui termini di utilizzazione di €. 40,00.

Art. 43)

Durante il periodo di taglio e fino alla fine delle lavorazioni, il Direttore dei Lavori, alla presenza dell'Impresa aggiudicataria e degli incaricati del Comune, procederà al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione attraverso vernice indelebile, picchettazione e il reperimento di documentazione fotografica. A seguito di tale rilevamento in contraddittorio il Direttore Lavori redige apposito Verbale che verrà sottoscritto dai presenti e che sarà trasmesso al Comune che provvederà ad assegnare un termine entro il quale l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere al ripristino dei danni causati. Se del caso copia del Verbale sarà trasmessa al Comando Stazione dei Carabinieri Forestali competente per territorio che potrà dar corso ai provvedimenti sanzionatori laddove previsti dalla normativa forestale.

*ULTIMAZIONE LAVORI, VERIFICA FINALE, RILIEVO DANNI E COLLAUDO*

Art. 44)

Alla scadenza dei termini contrattuali, l'utilizzazione boschiva si intende conclusa. Tale chiusura potrà essere anticipata qualora l'Impresa aggiudicataria, avendo ultimato anzitempo le lavorazioni ne dia comunicazione al Direttore Lavori e al Comune per il sopralluogo di verifica finale.

Art. 45)

Prima dell'esecuzione della verifica finale l'Impresa aggiudicataria è obbligata a riparare o ripristinare la viabilità forestale di proprietà dell'Ente e quant'altro eventualmente danneggiato, nonché a sistemare il terreno, scavato o smosso per l'installazione o



l'utilizzo dei mezzi di esbosco, e le piste secondarie realizzate nel corso dell'utilizzazione al fine di evitare fenomeni erosivi. Nel caso di mancata esecuzione di quanto sopra verranno addebitate, in sede di verifica finale, le occorrenti spese di ripristino.

Art. 46)

Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di esbosco verrà compiuto il sopralluogo di collaudo finale che sarà condotto dal Direttore Lavori e nel quale saranno invitati ad intervenire i rappresentanti dell'Impresa aggiudicataria e del Comune.

Il sopralluogo di collaudo potrà avvenire anche caso di assenza ingiustificata dei rappresentanti invitati.

Qualora in sede di sopralluogo si riscontrassero danni o altri addebiti il Direttore Lavori in qualità di Collaudatore trasmetterà il verbale di sopralluogo al Comune che provvederà ad assegnare un termine congruo entro il quale l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere al ripristino dei danni o ammanchi riscontrati.

Decorso il termine assegnato dal Comune si provvederà ad un nuovo sopralluogo nel quale il Collaudatore, in presenza dei rappresentanti dell'Impresa aggiudicataria e del Comune, stilerà il "Verbale di collaudo finale" nel quale constaterà l'avvenuta risoluzione delle problematiche e/o indicherà l'eventuale stima dei danni o di altri addebiti rilevati.

Art. 47)

Il Verbale di collaudo, eseguito in contenzioso come sopra, riporterà gli esiti del sopralluogo finale e non potrà essere soggetto ad appello o ricorso ed avrà valore di lodo arbitrale. Le spese di collaudo saranno a carico del Comune.

Art. 48)

Il "Verbale di collaudo finale" redatto dal Direttore Lavori verrà trasmesso all'Impresa aggiudicataria ed al Comune per gli adempimenti o approvazioni di competenza.

Qualora in sede di sopralluogo conclusivo si riscontrassero danni o altri addebiti il Collaudatore trasmetterà il verbale di collaudo finale:

- al Comune che, oltre a comminare le eventuali sanzioni del caso, provvederà ad incamerare la cauzione per provvedere al ripristino dei danni o altri addebiti riscontrati a spese dell'Impresa aggiudicataria;
- al Comando Stazione dei Carabinieri Forestali competente per territorio, per le proprie valutazioni in sede di compilazione dell'eventuale verbale amministrativo forestale e che potrà dar corso ai provvedimenti sanzionatori laddove previsti dalla vigente normativa forestale.

Art. 49)

Le eventuali somme che l'Impresa aggiudicataria dovesse al Comune per indennizzi o penalità, dovranno essere corrisposte, nelle modalità richieste dall'Ente proprietario, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notificazione tramite PEC del verbale di



accertamento dei danni o di collaudo del taglio.

In caso di inadempienza il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva versata nonché procedere al recupero nelle forme di legge, in danno all'Impresa aggiudicataria, di eventuali maggiori importi spesi per il ripristino dei danni o di altri addebiti riscontrati nel verbale di collaudo finale.

### *RICONSEGNA DEL BOSCO*

#### *Art. 50)*

L'Impresa aggiudicataria sarà responsabile del cantiere, fino all'esecuzione del collaudo finale con "esito positivo", di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata al taglio, sollevando il Comune proprietario ed il Direttore dei Lavori da qualsiasi azione di responsabilità al riguardo.

#### *Art. 51)*

Ad avvenuta approvazione del collaudo finale con "esito positivo", il bosco si intende riconsegnato al Comune proprietario. La cauzione definitiva depositata dall'Impresa aggiudicataria sarà svincolata dal Comune solo dopo che sarà regolata ogni pendenza amministrativa, anche verso terzi, qualora in dipendenza dall'esecuzione del contratto per inadempienza dell'Impresa aggiudicataria.

### *INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI*

#### *Art. 52)*

Ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation), si informa che l'Ente affidatario provvederà alla raccolta ed al trattamento dei dati personali delle imprese partecipanti per tutte le finalità connesse all'aggiudicazione e all'utilizzo del lotto boschivo. Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il trattamento dei dati forniti, la cui base giuridica sono i compiti istituzionali dell'Ente sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, nel rispetto della riservatezza e dei diritti personali riconosciuti dalla legge.

Le informazioni assunte potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridica del partecipante alla gara ovvero ai concorrenti secondo le modalità stabilite per il diritto di accesso agli atti nell'ambito dell'ordinamento comunale.